

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Anna Antonella Trotta**

Dottore Commercialista

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Ragioniera

**Ivan Cevoli**

Ragioniere

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 13 li aprile 2023

## CIRCOLARE N.4/2023

Con il DL. 30.30.2023 n. 34, pubblicato in Gazzetta ufficiale, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”.

### Novità fiscali

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

- la proroga dei crediti d’imposta per energia e gas a favore delle imprese per il II trimestre 2023, con una riduzione della misura agevolativa (10% per le imprese non energivore, 20% per le altre imprese);
- il rafforzamento, per il II trimestre 2023, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, e l’aumento a 30.000,00 euro, per il 2023, del valore soglia ISEE per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico per accedere alle suddette tariffe agevolate;
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, per la determinazione dei redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre le soglie di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, la previsione di particolari criteri di valorizzazione dell’energia ceduta.

### Accertamento e contenzioso

In materia di tregua fiscale (L. 197/2022), si segnalano, invece:

- la proroga dal 31.3.2023 al 30.9.2023 del termine, relativo al ravvedimento operoso speciale, per pagare le somme o la prima rata e per rimuovere la violazione;
- la postergazione dal 31.3.2023 al 31.10.2023 del termine, relativo alla definizione degli errori formali, per pagare le somme o la prima rata;
- la proroga, dal 30.6.2023 al 30.9.2023, del termine per pagare le somme o la prima rata e per trasmettere la domanda relativa alla definizione delle liti pendenti;
- il rinvio del termine dal 30.06.2023 al 30.09.2023 per la formalizzazione alla rinuncia agevolata in Cassazione, a seguito di un atto sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate;

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

[segreteriaarm@studiosignoriello.it](mailto:segreteriaarm@studiosignoriello.it)

- l'estensione della conciliazione agevolata ai processi pendenti in primo o secondo grado dall'1.1.2023 al 15.2.2023;
- l'introduzione di una causa di non punibilità per i delitti di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), di ritenute fiscali (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000), in base alla quale il soggetto non è punito se la definizione viene correttamente eseguita e i pagamenti avvengono per l'intero, anche fruendo della dilazione.

### **1. Tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei corrispettivi telematici**

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative:

- alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72;
- ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i 12 giorni stabiliti dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.

Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili – perché, ad esempio, non comprese nelle deroghe di cui all'art. 73 del DPR 633/72 – le violazioni possono essere sanate:

- avvalendosi delle sanatorie previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), fruendo delle disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 - 173) o del ravvedimento operoso speciale per le violazioni "sostanziali" (art. 1 co. 174 - 178), i cui termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 31.10.2023 e al 30.9.2023 dal DL 30.3.2023 n. 34;
- oppure mediante il ravvedimento operoso "ordinario" ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità.

### **2. Buoni benzina concessi ai dipendenti- proroga 2023**

La norma prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore.

### **3.Imposta sostitutiva sulle mance- Personale dei settori alberghiero e della ristorazione**

La norma prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%.

### **4.Responsabilità per le ritenute d'acconto omesse per errata applicazione del regime forfettario**

Con la risposta a interpello dell'8.3.2023 n.245, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per errore.

In ogni caso, per andare esente da responsabilità, il sostituto d'imposta deve essere in grado di dimostrare che non sarebbe stato nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l'applicazione del regime agevolato.

### **5." Bonus facciate" - Momento di sostenimento delle spese**

Con il 2023 è invece arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell'intera spesa entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

## 6. Principali adempimenti

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.04.2023 | Versamento IVA mensile            | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2023;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
|            | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2023;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Versamento ritenute sui dividendi | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2023;</li><li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2023.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.04.2023 | Comunicazione<br>verifiche<br>apparecchi<br>misuratori fiscali | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2023.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26.04.2023 | Presentazione<br>modelli<br>INTRASTAT                          | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2023, in via obbligatoria o facoltativa.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> |

|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.04.2023 | Domanda per la nuova "rottamazione" dei ruoli | <p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione").</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;</li><li>• per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.</li></ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.</p> <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.</p> |
| 30.04.2023 | Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi  | <p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</li><li>• in relazione all'anno 2022.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.04.2023 | Rendiconto manifestazioni sportive dilettantistiche | <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;</li><li>• in relazione all'anno 2022.</li></ul> |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

